

# Ordinanza sull'Ispektorato federale della sicurezza nucleare (OIFSN)

del 12 novembre 2008 (Stato 1° novembre 2011)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 24 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 2007<sup>1</sup>  
sull'Ispektorato federale della sicurezza nucleare,

*ordina:*

## Sezione 1: Sede

### Art. 1

L'Ispektorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) ha sede a Brugg (AG).

## Sezione 2: Garanzia della qualità

### Art. 2

<sup>1</sup> L'IFSN esercita un sistema di gestione della qualità che copre tutti i campi di attività. Questo sistema deve essere certificato da un ente indipendente.

<sup>2</sup> Per eseguire le sue attività in qualità di laboratorio di prova e di ispektorato, l'IFSN deve farsi accreditare conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>2</sup> sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

<sup>3</sup> Esso fa periodicamente verificare da esperti esterni l'adempimento delle esigenze dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (IAEA)<sup>3</sup>.

## Sezione 3: Consiglio dell'IFSN

### Art. 3            Profilo dei requisiti

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce quali requisiti devono soddisfare i membri del Consiglio dell'IFSN.

RU 2008 5747

<sup>1</sup> RS 732.2

<sup>2</sup> RS 946.512

<sup>3</sup> Vedi lo statuto dell'IAEA (RS 0.732.011).

**Art. 4<sup>4</sup>**          Indipendenza

<sup>1</sup> I membri del Consiglio dell'IFSN non sono vincolati da istruzioni.

<sup>2</sup> Non possono avere relazioni tali da poter far sorgere il sospetto di parzialità.

<sup>3</sup> Se vogliono iniziare un'attività che potrebbe essere incompatibile con l'esigenza di indipendenza, chiedono dapprima la raccomandazione del Consiglio dell'IFSN. In caso di dubbio, il Consiglio dell'IFSN chiede una valutazione al DATEC.

**Art. 4a<sup>5</sup>**          Esercizio di un'attività economica e detenzione di partecipazioni

<sup>1</sup> I membri del Consiglio dell'IFSN non possono esercitare alcuna attività economica incompatibile con l'esigenza di indipendenza. In particolare non possono:

- a. essere impiegati in un'organizzazione sottoposta alla vigilanza dell'IFSN o in un'organizzazione appartenente al gruppo di cui fa parte un'organizzazione sottoposta a tale vigilanza;
- b. accettare mandati o subappalti da:
  1. un'organizzazione sottoposta alla vigilanza dell'IFSN o un'organizzazione appartenente al gruppo di cui fa parte un'organizzazione sottoposta a tale vigilanza,
  2. un'unità amministrativa coinvolta in una procedura prevista dalla legge del 21 marzo 2003<sup>6</sup> sull'energia nucleare (LENu);
- c. assumere una funzione direttiva in un'organizzazione che ha strette relazioni economiche con un'organizzazione sottoposta alla vigilanza dell'IFSN;
- d. essere impiegati in un'organizzazione coinvolta in procedure previste dalla LENu o accettare mandati da tale organizzazione.

<sup>2</sup> Sono ammessi:

- a. l'impiego presso una scuola universitaria in un settore che non gestisce alcun impianto nucleare sottoposto alla vigilanza dell'IFSN;
- b. l'accettazione di mandati di ricerca da parte di scuole universitarie e unità amministrative che sono coinvolte in una procedura prevista dalla LENu, qualora l'oggetto del mandato non concerna settori sottoposti alla vigilanza dell'IFSN.

<sup>3</sup> I membri del Consiglio dell'IFSN non possono detenere partecipazioni incompatibili con l'esigenza di indipendenza. In particolare non possono detenere partecipazioni in un'organizzazione sottoposta alla vigilanza dell'IFSN o in un'organizzazione appartenente al gruppo di cui fa parte un'organizzazione sottoposta a tale vigilanza.

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU **2011** 4571).

<sup>5</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU **2011** 4571).

<sup>6</sup> RS **732.1**

**Art. 4b<sup>7</sup>** Esercizio di una carica

I membri del Consiglio dell'IFSN non possono esercitare cariche incompatibili con l'esigenza di indipendenza. In particolare non possono:

- a. essere membri dell'organo legislativo o esecutivo di un Cantone o Comune che ospita impianti nucleari sottoposti alla vigilanza dell'IFSN;
- b. essere membri dell'organo legislativo o esecutivo di un Cantone o di un Comune nel quale è stata presentata una domanda di autorizzazione di massima conformemente all'articolo 12 LENU<sup>8</sup>;
- c. assumere una funzione direttiva in un'unità amministrativa competente nell'ambito dell'approvvigionamento energetico o della promozione economica;
- d. essere impiegati in un'unità amministrativa coinvolta in una procedura prevista dalla LENU.

**Art. 5** Onorari e prestazioni accessorie

<sup>1</sup> Il Consiglio federale fissa gli onorari e le prestazioni accessorie per i membri del Consiglio dell'IFSN.

<sup>2</sup> Gli onorari e le prestazioni accessorie sono a carico dell'IFSN.

**Art. 6** Sedute

<sup>1</sup> Il Consiglio dell'IFSN si riunisce almeno quattro volte all'anno; nelle sedute delibera sul preventivo, sul rapporto di attività, sul rapporto di gestione e sul conto annuale.

<sup>2</sup> Possono essere convocate altre sedute:

- a. dal presidente;
- b. su richiesta di almeno due membri del Consiglio dell'IFSN.

<sup>3</sup> Le sedute richieste dai membri del Consiglio dell'IFSN devono tenersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

<sup>4</sup> Il direttore dell'IFSN partecipa alle sedute del Consiglio dell'IFSN con voto consultivo. Può far appello ad altri collaboratori dell'IFSN.

<sup>5</sup> Il Consiglio dell'IFSN può eccezionalmente decidere di riunirsi senza il concorso del direttore.

**Art. 7** Quorum

<sup>1</sup> Il Consiglio dell'IFSN delibera validamente se la maggioranza dei suoi membri è presente.

<sup>2</sup> Esso delibera a maggioranza semplice; il presidente ha voto preponderante.

<sup>7</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4571).  
<sup>8</sup> RS 732.1

**Art. 8** Rapporti

<sup>1</sup> Il rapporto di gestione e il rapporto di attività all'attenzione del Consiglio federale comprendono un rendiconto sui risultati e le prestazioni dell'IFSN nell'ambito della sua vigilanza sugli impianti nucleari, il raggiungimento degli obiettivi strategici nonché il rapporto annuale, il bilancio, il conto economico con allegato e il rapporto di esame dell'ufficio di revisione.

<sup>2</sup> Il Consiglio dell'IFSN delibera, su proposta del presidente, sul rapporto di gestione e sul rapporto di attività e li sottopone al Consiglio federale per approvazione.

<sup>3</sup> Il rapporto di attività e il rapporto di gestione sono pubblicati dopo approvazione dal Consiglio federale.

**Art. 9** Ricusazione

<sup>1</sup> L'obbligo di ricusazione dei membri del Consiglio dell'IFSN è retto dall'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>9</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>2</sup> La qualità di membro di un'associazione specialistica non comporta l'obbligo di ricusazione.

<sup>3</sup> Se la ricusazione è contestata, decide il Consiglio dell'IFSN senza il concorso del membro interessato.

**Sezione 4: Ufficio di revisione e organo paritetico****Art. 10** Ufficio di revisione

<sup>1</sup> Le condizioni di nomina, il mandato, la durata del mandato e i rapporti dell'ufficio di revisione sono retti per analogia dalle disposizioni del diritto della società anonima concernenti la revisione ordinaria.

<sup>2</sup> Il Consiglio dell'IFSN può presentare al Consiglio federale una proposta per revocare l'ufficio di revisione.

<sup>3</sup> Le spese legate alla revisione sono a carico dell'IFSN.

**Art. 11** Organo paritetico dell'istituto di previdenza

<sup>1</sup> Il Consiglio dell'IFSN disciplina la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico dell'istituto di previdenza dell'IFSN.

<sup>2</sup> Possono essere eletti membri dell'organo paritetico solo persone competenti e idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile, le lingue ufficiali e i sessi devono essere rappresentati in modo adeguato.

<sup>3</sup> Le indennità versate ai membri dell'organo paritetico sono fissate dalla Commissione della Cassa di PUBBLICA.

<sup>9</sup> RS 172.021

**Sezione 5:****Prestazioni a favore della Confederazione e presentazione dei conti****Art. 12**           Prestazioni a favore della Confederazione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale dell'energia commissiona all'IFSN le prestazioni da fornire.

<sup>2</sup> Le tariffe orarie sulle quali si basa l'indennità sono rette dal regolamento sulle tasse dell'IFSN.

**Art. 13**           Traffico dei pagamenti

<sup>1</sup> L'IFSN sviluppa un proprio traffico dei pagamenti.

<sup>2</sup> Indica un conto postale o bancario per i trasferimenti tra la Confederazione e l'IFSN e li comunica all'Amministrazione federale delle finanze.

**Art. 14**           Presentazione dei conti

<sup>1</sup> Il Consiglio dell'IFSN fissa i principi per l'iscrizione a bilancio e di valutazione. Si applicano come esigenze minime le corrispondenti disposizioni sulle finanze della Confederazione.

<sup>2</sup> I singoli principi contabili, i cambiamenti e le conseguenze di tali principi nonché il riferimento a norme contabili riconosciute e i valori di riferimento per le valutazioni devono essere specificati nell'allegato del conto annuale. Le tariffe orarie sulle quali si basa la remunerazione sono rette dal regolamento sulle tasse dell'IFSN.

**Sezione 6: Disposizioni finali****Art. 15**           Istituzione dell'IFSN

<sup>1</sup> L'IFSN acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente ordinanza.

<sup>2</sup> In tale momento i diritti e i doveri della Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari sono trasmessi all'IFSN.

<sup>3</sup> Entro il 30 settembre 2009 l'IFSN presenta per approvazione al Consiglio federale il bilancio di apertura al 1° gennaio 2009.

**Art. 16**           Disposizione esecutiva

Il Consiglio dell'IFSN può emanare disposizioni esecutive di importanza secondaria in merito all'organizzazione, al personale e alla contabilità, in particolare disposizioni esecutive che precisano il regolamento del personale.

**Art. 17**            Disposizione transitoria

Al più tardi fino al 31 marzo 2010 la sede dell'IFSN è Würenlingen.

**Art. 18**            Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

**Art. 19**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

*Allegato*  
(art. 18)

## **Modifica del diritto vigente**

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Le modifiche possono essere consultate alla RU **2008 5747**.

